

Delib.G.R. 10 gennaio 2006, n. 2 (1).

L.R. 25 gennaio 2005, n. 2 - Art. 11: approvazione disciplina delle procedure operative per l'autorizzazione allo svolgimento nella Regione Marche dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 gennaio 2006, n. 10.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 e in esecuzione del dispositivo della Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115 la "Disciplina delle procedure operative in materia di autorizzazione per lo svolgimento nella Regione Marche dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale" riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato "A"

Disciplina delle procedure operative in materia di autorizzazione per lo svolgimento nella Regione Marche dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale

Articolo 1

Campo di applicazione e individuazione soggetti.

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure operative cui devono attenersi tutti i soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'esercizio, nel solo territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, di cui al Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115.

2. I soggetti interessati alle presenti procedure sono:

- a. Agenzie per il lavoro;
- b. Comuni, singoli o associati nella forma di unioni di comuni e delle comunità montane;
- c. Camere di commercio;
- d. Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
- e. Associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali;
- f. Enti bilaterali territoriali costituiti da uno o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- g. Università e fondazioni universitarie.

## Articolo 2

### Agenzie per il lavoro.

1. Le Agenzie per il lavoro sono autorizzate dalla Regione Marche allo svolgimento dell'attività di intermediazione, che automaticamente comporta l'autorizzazione all'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, o anche alla sola attività di ricerca e selezione del personale o alla sola attività di ricollocazione professionale, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115 e con le procedure previste dal presente disciplinare, a condizione che siano rispettati i requisiti elencati nei successivi commi del presente articolo.

2. I requisiti tecnici e finanziari minimi richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione sono:

- a) La costituzione della agenzia nella forma di società di capitali, ovvero cooperativa, con esclusione della forma di consorzio, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per le agenzie che esercitano esclusivamente le attività di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, è ammessa anche la forma della società di persone;
- b) La sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
- c) In capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi

in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni;

d) Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.

3. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesta:

- a) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000,00 euro;
- b) L'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

4. Per l'esercizio della sola attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesta:

- a) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000,00 euro;
- b) L'indicazione della attività di ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della sola attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesta:

- a) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000,00 euro;
- b) L'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. I requisiti professionali minimi richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione sono:

a) Per le agenzie di intermediazione:

- 1. almeno quattro unità di personale per la sede principale
- 2. almeno due unità di personale per ciascuna delle eventuali sedi periferiche

b) Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e per quelle di supporto alla ricollocazione professionale:

- 1. almeno due unità nella sede principale;
- 2. almeno un'unità di personale per ciascuna delle eventuali sedi periferiche per ciascuna sede, principale o secondaria, va indicato un responsabile.

Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione della predetta esperienza professionale si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni o province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

7. I requisiti minimi relativi alla disponibilità di locali e attrezzature d'ufficio necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione sono:

a) Disponibilità di attrezzature informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.

b) Disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

c) All'esterno e all'interno dei locali individuati come unità organizzative devono essere esposte in modo visibile le seguenti informazioni:

1. gli estremi dell'autorizzazione regionale

2. l'orario di apertura al pubblico che viene garantito

3. il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa

4. l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali

### Articolo 3

Comuni, singoli o associati nelle forme di unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

1. I comuni, singoli o associati nelle forme di unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono autorizzati dalla Regione Marche allo svolgimento dell'attività di intermediazione e, automaticamente anche a quelle di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale approvato con Delib.G.R. 26 settembre

2005, n. 1115 e con le procedure previste dal presente disciplinare, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti elencati nei successivi commi del presente articolo.

2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti minimi:

A. Requisiti professionali:

1. almeno quattro unità di personale per la sede principale;
2. almeno un'unità di personale per ogni eventuale unità organizzativa periferica. Per ciascuna sede, principale o secondaria, va indicato un responsabile.

Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione della predetta esperienza professionale si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni o province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

B. Requisiti minimi relativi alla disponibilità di locali e attrezzature d'ufficio:

a. Disponibilità di attrezzature informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.

b. Disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

c. All'esterno e all'interno dei locali individuati come unità organizzative devono essere esposte in modo visibile le seguenti informazioni:

1. gli estremi dell'autorizzazione regionale
2. l'orario di apertura al pubblico che viene garantito
3. il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa

#### 4. l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali.

##### Articolo 4

Associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e gli enti bilaterali territoriali costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

1. Le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e gli enti bilaterali territoriali costituiti da uno o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, sono autorizzati dalla Regione Marche allo svolgimento dell'attività di intermediazione ai sensi delle disposizioni contenute del Regolamento Regionale approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115 e con le procedure previste dal presente disciplinare, a condizione che siano rispettati i requisiti elencati nei successivi commi del presente articolo. L'autorizzazione all'esercizio dell'intermediazione si estende automaticamente anche alle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

##### 2. Requisiti di carattere generale:

a. In capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni;

b. Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico gestionali specifici.

##### 3. Requisiti professionali:

a. almeno quattro unità di personale per la sede principale;

b. almeno un'unità di personale per ogni eventuale unità organizzativa periferica. Per ciascuna sede, principale o secondaria, va indicato un responsabile.

Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e

selezione del personale o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione della predetta esperienza professionale si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni o province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

#### 4. Requisiti minimi relativi alla disponibilità di locali e attrezzature d'ufficio:

a. Disponibilità di attrezzature informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.

b. Disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

c. All'esterno e all'interno dei locali individuati come unità organizzative devono essere esposte in modo visibile le seguenti informazioni:

1. gli estremi dell'autorizzazione regionale

2. l'orario di apertura al pubblico che viene garantito

3. il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa

4. l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali.

#### Articolo 5

Regime particolare per università e fondazioni universitarie.

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, aventi sede legale nel territorio della Regione Marche sono autorizzati a svolgere la sola attività di intermediazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 e di quelle contenute del Regolamento Regionale approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115.

2. Ai soggetti di cui al comma che precede è fatto obbligo di comunicare l'avvio dell'attività previsto dall'art. 6 - comma 2 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "D" al presente regolamento.

## Articolo 6

Autorizzazione provvisoria: procedure operative.

1. I soggetti di cui all'art. 2 producono la richiesta di autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "A" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
2. I soggetti di cui all'art. 3 producono la richiesta di autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "B" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
3. I soggetti di cui all'art. 4 producono la richiesta di autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "C" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.

## Articolo 7

Autorizzazione a tempo indeterminato: procedure operative.

1. I soggetti di cui all'art. 2 producono la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "A1" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
2. I soggetti di cui all'art. 3 producono la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "B1" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
3. I soggetti di cui all'art. 4 producono la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115, compilando in ogni sua parte il Modello allegato "C1" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.